

N. R.G. 3845/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE

Il tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **3845/2016** promossa da:

FEEL S.R.L. (C.F. 04595160286)

FEDERICO DELLA MARTA (C.F. DLLFRC78M23G224H)

MARIO DELLA MARTA (C.F. DLLMRA47E30L084W)

con l'avv. Sabrina Breda;

attori

contro

ING BANK N.V. (che ha incorporato ING LEASE S.P.A.) (C.F. 03322380175)

con l'avv. Azzini e l'avv. Zaglio;

convenuta

oggetto: leasing

conclusioni:

per gli attori:

“Piaccia all’On. Tribunale adito, contrariis rejectis :

NEL MERITO:

- accertarsi e dichiararsi l'inadempimento da parte della banca convenuta agli obblighi di buona fede, contrattuali e di legge, di cui in narrativa, e di cui ai rapporti bancari oggetto di giudizio, in particolare la omessa indicazione dell'ISC, l'applicazione di un TAEG indeterminato e superiore al tasso soglia, l'applicazione di interessi anatocistici in violazione degli accordi pattuiti fra le parti nel contratto de quo ed



in violazione della normativa prevista in materia (Legge n. 108/96) per un totale di € 96.596,48 o per la maggiore somma che emergerà dall'istruttoria;

- accertarsi e dichiararsi l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali applicate al contratto di leasing oggetto di giudizio con conseguente applicazione allo stesso dei soli interessi ex art. 117 TUB e con rideterminazione delle rate future a scadere con l'addebito dei soli previsti dal succitato articolo;
- rideterminarsi il "dare ed avere" tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, e con rideterminazione delle rate future secondo legge;
- compensarsi la predetta somma, che nel corso del giudizio verrà accertata a credito della odierna attrice, con eventuali somme che nel corso del giudizio fossero accertate a debito sempre della odierna attrice ed a credito della società convenuta, ed accertarsi la legittimità della eccezione di inadempimento con il presente atto sollevata;
- infine, ove previsto, condannare la banca convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 8, comma 4-bis Legge n. 98/13 oltre alla rifusione delle spese sostenute da parte attrice per attivare il tentativo obbligatorio di mediazione.

In ogni caso:

- con vittoria delle spese e compensi”.

Per la convenuta:

- “- in via preliminare: revocare l'ordinanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio per tutti i motivi indicati in premessa, ovvero, in subordine, rimettere in termini la convenuta per la nomina di un proprio consulente di parte;
- nel merito: rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, poiché infondate in fatto ed in diritto per tutto quanto dedotto ed eccepito”.

FATTO E PROCESSO

Feel S.r.l. (“Feel”) in qualità di utilizzatrice, Mario Della Marta e Federico Della Marta, in qualità di fideiussori, hanno convenuto in giudizio la concedente Ing Lease S.p.A. (“Ing”) al fine di domandare la rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti in ragione dei profili di invalidità del contratto di leasing stipulato il 14.10.2011, nonché in ragione della dedotta violazione delle regole di correttezza da parte di Ing.

A fondamento delle sue pretese, parte attrice ha dedotto l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali discendente dall'omessa indicazione del TAEG, dalla difformità tra tasso leasing pattuito e indicato, con



conseguente applicabilità del tasso sostitutivo bot ex art. 117 TUB, nonché l'usuraietà del tasso di mora pattuito, da cui discenderebbe la gratuità del negozio ex art. 1815 c.c.

La convenuta si è costituita tardivamente e ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.

Il precedente istruttore ha disposto c.t.u. contabile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree non possono trovare accoglimento.

Preliminarmente si rileva che le allegazioni attoree sono piuttosto scarse, sostanziandosi prevalentemente in considerazioni giuridiche generali sul leasing, non sorrette dalla specifica e puntuale contestazione in fatto dei profili di invalidità menzionati.

Dall'esame dei documenti offerti in produzione risulta, in vero, che nel regolamento negoziale sono stati indicati puntualmente (o comunque sono stati esplicitati adeguatamente i criteri per determinare) i tassi e le condizioni economiche, la cui indicazione ad opera della concedente integra per l'appunto il contenuto tipico obbligatorio previsto dall'ordinamento ai fini della trasparenza. Il regolamento negoziale per ciascuno degli accordi che sono oggetto di causa risulta intellegibile e determinato o determinabile nei suoi elementi essenziali ed accessori, essendo stati specificati i seguenti elementi: tasso leasing, corrispettivo globale della locazione finanziaria, prezzo per l'eventuale acquisto del bene alla scadenza del contratto, spese varie, interessi di mora, tasso di attualizzazione. Essendo tali dati chiaramente indicati nei contratti, l'utilizzatore è stato dunque posto nella condizione di conoscere sin dal principio l'impatto economico dei medesimi sulle proprie finanze.

Ciò premesso, devono essere disattese le censure attoree relative all'indeterminatezza dell'oggetto per omessa indicazione del TAEG/ISC. Vertendosi nell'ambito di un contratto tra imprenditori, non vige l'obbligatoria indicazione dell'ISC (applicabile invece alla fattispecie contrattuali relative al credito al consumo). Il contratto di leasing per cui è causa prevede espressamente il Tan (tasso leasing nominale); pacificamente esso è stato stipulato da un soggetto che non può qualificarsi come consumatore;

Secondo le istruzioni della B.I. il TAEG - in via generale previsto (v. art. 125 bis TUB) per i contratti stipulati con il consumatore, quale logicamente non è l'imprenditore utilizzatore di beni strumentali oggetto di locazione finanziaria - è divenuta di obbligatoria indicazione nei rapporti contrattuali con soggetti diversi dai consumatori (calcolato secondo i medesimi criteri e ridenominato indicatore sintetico di costo - ISC) per effetto della circolare 29 luglio 2009, ma in nessun caso può comunque trovare applicazione per i contratti di locazione finanziaria: l'estensione è infatti dettata per "i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria "altri finanziamenti" e le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio" (sezione 2, par. 8), laddove il riferimento agli "altri finanziamenti" non può intendersi comprensivo del leasing finanziario posto che il par. 1 della medesima sezione 2 che, al par. 8, come sopra disciplina l'ISC, nell'individuare il generale ambito di applicazione della sezione 2 nomina specificamente



numerosi rapporti, fra i quali il leasing finanziario, differenziato in questo caso dalla finale categoria residuale degli "altri finanziamenti", da ciò risultando in definitiva preclusa l'ascrivibilità del primo alla categoria residuale in parola.

Del tutto infondata è l'allegazione secondo cui la conformazione del piano di ammortamento alla francese avrebbe determinato l'indeterminatezza del contratto nonché l'applicazione di interessi anatocistici indebiti. Il piano di ammortamento a rate costanti, infatti, non comporta indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente.

Parte attrice ha poi censurato - in vero esclusivamente a seguito di c.t.u., e non entro la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. - la difformità tra tasso indicato e il tasso effettivamente applicato.

Il tasso leasing calcolato in base al piano finanziario previsto nel contratto del 14.10.2011 è pari, secondo il c.t.u., al 4,568776%, laddove quello contrattualmente indicato è pari al 4,45%. La divergenza, assolutamente esigua, pari allo 0,11%, è giustificata alla luce del fatto che, secondo il c.t.u., il tasso indicato nel contratto non corrisponde alle prescrizioni di Banca d'Italia, bensì al modello indicato dalle associazioni di categoria.

La circostanza non ha rilievo nel caso in esame.

Dalla dedotta difformità non potrebbe mai derivare, infatti, la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB (non ai sensi del comma 4: gli elementi essenziali allo scopo richiesti ex art. 1346 c.c. e 117 comma 4 TUB sono tutti presenti, e il tasso leasing in tesi difforme non ne importa indeterminatezza ma, in ipotesi, espressione incongrua; non ai sensi del comma 6 TUB, che punisce la difformità delle condizioni indicate in contratto rispetto a quelle pubblicizzate, ossia rispetto a quelle comunicate alla clientela a norma dell'art. 116 TUB, mentre quelle indicate in contratto e documento di sintesi non consta differiscano rispetto a condizioni più favorevoli della cui pubblicità non è neppure allegata notizia; non ai sensi del comma 8: in effetti riconducibile l'indicazione del tasso leasing al contenuto tipico determinato prescritto a fini di trasparenza, la difformità non è in sé assimilabile all'assenza dell'indicazione), ma potrebbe se del caso ravvisarsi (in caso di significativa difformità) responsabilità civile per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove l'utilizzatore allegghi e provi, ad esempio, - ciò che non è avvenuto in questa sede - che qualora il tasso leasing fosse stato correttamente rappresentato egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni: ove pure si accertasse la difformità eccepita (e per quanto detto non ravvisata), non troverebbe dunque applicazione la sanzione di nullità parziale con



applicazione del tasso legale sostitutivo (sia esso quello previsto dall'art. 117 co. 7 TUB per il caso di inosservanza dei commi 4 e 6 ovvero quello previsto dall'art. 1284 c.c.).

Dalle considerazioni appena svolte discende che le considerazioni espresse sul punto dal c.t.u. p. 41 ss. devono essere disattese.

Le censure di usurarietà degli interessi pattuiti sono infondate.

All'esito dell'indagine peritale è emerso che nel contratto il TEG calcolato secondo la formula di Banca d'Italia è inferiore al t.s.u. rilevato nel trimestre di sottoscrizione del contratto (TEG pari al 4,825419%, inferiore al t.s.u. rilevato al 31.12.2011 per la categoria "Leasing immobiliare a tasso variabile", pari al 9,175%).

Anche il tasso di mora pattuito nel contratto, pari all'8,25%, risulta inferiore al t.s.u.; si osserva peraltro che il tasso è stato individuato negozialmente mediante rinvio ai criteri legali di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 (e quindi, in quanto determinato mediante rinvio alla legge, per definizione insuscettibile di ricadere nell'area di illiceità paventata dalla parte attrice). Sul punto, poi, si deve escludere che ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso debbano essere prese in considerazione quelle voci che non presentano alcun legame con l'erogazione del credito (a titolo di esempio, tra tutte quelle oggetto di contestazione, spese istruttorie, costi assicurazione, spese per perizia, per esercizio opzione di acquisto, per comunicazioni...)

Non possono essere infine accolte le censure di usurarietà degli interessi moratori fondate da parte attrice sul presupposto del dedotto superamento del t.s.u. da parte del tasso qualificato come "tasso di mora effettivo", ossia calcolato non sull'intero canone ma solo sulla quota capitale dello stesso, dal momento che l'opzione metodologica sottesa al raffronto proposto da parte attrice non presenta un fondamento scientifico o giuridico (né, in vero, alcunché è stato dedotto a sostegno della correttezza della tesi di calcolo proposta). Al riguardo è sufficiente evidenziare che la natura giuridica del canone del leasing non può essere scomposta in due quote per capitale e interessi in quanto costituisce corrispettivo del godimento del bene altrui e non la restituzione di un prestito fruttifero, e ciò indipendentemente dalla finalità finanziaria dell'operazione e dal criterio di determinazione dei canoni, commisurati al prezzo di acquisto finanziato dalla società concedente maggiorato di ammortamento, spese, interessi sul capitale investito e utile dell'impresa. In ogni caso, a volere anche assimilare il canone di leasing, per analogia, alla rata del mutuo, la previsione in contratto dell'applicazione degli interessi di mora all'intera rata scaduta del prestito e non pagata, comprensiva della quota di interesse corrispettivo, è ammessa dall'art. 3 della Del.CICR 9 febbraio 2000 per tutte le operazioni di finanziamento con rimborso del prestito rateale a scadenze temporali predefinite, con esclusione solo della capitalizzazione periodica degli interessi moratori medesimi.

Le spese seguono la soccombenza. Vengono liquidati in favore della convenuta i valori medi, tenuto conto dello scaglione applicabile e dell'attività effettivamente espletata.



Le spese della c.t.u. devono essere definitivamente poste a carico degli attori, in solido tra loro, nei rapporti interni, ferma la solidarietà tra le parti verso il c.t.u.

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando,

rigetta le domande attoree;

condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in € 10.343,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

spese di c.t.u. definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, nei rapporti interni, ferma la solidarietà tra le parti.

Brescia, 25.1.2021

Il giudice

Davide Scaffidi

